

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1990

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI,
indi del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (2203), d'iniziativa del deputato Balestracci, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Presidente: GUIZZI (PSI) .. Pag. 2, 14, 15 e passim
FRANCHI (PCI) 15, 17, 21 e passim
LATTANZIO, ministro per il coordinamento della protezione civile 7, 8, 9 e passim
MAFFIOLETTI (PCI) 11, 12, 13 e passim
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .. 2, 3, 4 e passim
PONTONE (MSI-DN) 13, 14, 16 e passim
POSTAL (DC) 31
TOSSI BRUTTI (PCI) 20, 31
VETERE (PCI) 18, 19

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente: ELIA (DC) Pag. 35, 38, 42
GUIZZI (PSI) 36, 37, 38
MURMURA (DC) 38, 39, 40 e passim
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro 39, 40
POSTAL (DC), relatore alla Commissione 36, 38, 39
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno 37, 40, 41
VETERE (PCI) 36, 38, 39 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (2203), d'iniziativa del deputato Balestracci, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», d'iniziativa del deputato Balestracci, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire sul parere espresso dalla 13^a Commissione permanente in ordine al disegno di legge in titolo.

MURMURA, relatore alla Commissione. La 13^a Commissione ha espresso il seguente parere sul disegno di legge in esame:

«La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il relatore, senatore Fabris, ha svolto la relazione introduttiva proponendo di esprimere parere favorevole con osservazioni e che la successiva discussione nella quale sono intervenuti i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari presenti ha evidenziato l'unanime posizione contraria all'espressione di un parere favorevole, sia pure condizionato all'introduzione di emendamenti,

individua nei seguenti punti le argomentazioni a sostegno del parere contrario (diversamente da quanto proposto dal relatore):

1) il disegno di legge non sembra tener conto in modo adeguato delle rilevanti esperienze maturate in sede legislativa, amministrativa ed esecutiva in relazione alle calamità intercorse negli ultimi decenni nel nostro paese;

2) tali esperienze hanno portato sia in sede di 13^a Commissione che in sede di Commissioni speciali (esempio Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi nei territori della Basilicata e della Campania) a maturare la convinzione, condivisa anche in più occasioni dal Governo, che la legge istitutiva del Servizio nazionale per la protezione civile debba essere l'occasione per definire in modo chiaro ed univoco le competenze istituzionali nella materia e gli ambiti di intervento, definendo procedure adeguate che, tenendo conto della situazione di emergenza, siano nel contempo in grado di garantire

trasparenza all'azione amministrativa, indicare i criteri di indennizzo e separare l'emergenza dall'avvio della ricostruzione;

3) di conseguenza, la Commissione ribadisce l'orientamento sempre perseguito anche nelle singole leggi speciali che i compiti del Ministro della protezione civile debbano riguardare i momenti di prevenzione e soccorso solo limitatamente al periodo dell'emergenza, escludendo in ogni caso interventi nel settore dell'avvio della ripresa socio-economica che competono ad altre istituzioni;

4) l'intervento del Ministro della protezione civile non può comunque essere scoordinato rispetto ad altri servizi tecnici dello Stato (in particolare si fa riferimento a quelli previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183), i quali anzi debbono essere attivati e responsabilizzati;

5) il ruolo di regioni ed enti locali deve essere valorizzato evitando duplicazioni e sovrapposizioni anche di carattere organizzativo (raccolta di dati, consulenze esterne, organizzazione di uffici, dotazione di mezzi, esercitazioni, eccetera) con le funzioni del Prefetto e fra loro.

Da quanto sopraesposto discendono in particolare le seguenti principali osservazioni di merito:

A) all'articolo 2 del disegno di legge, la distinzione di tre categorie di eventi prevista per determinare le competenze degli istituti della protezione civile lascia di fatto scoperti i casi di cui ai punti *a)* e *b)* che, per la loro gravità, potrebbero richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza previsto dall'articolo 6 del disegno di legge. La Commissione suggerisce pertanto una definizione unica dell'evento che potrebbe essere la seguente: «calamità naturali, catastrofi, o altri eventi naturali, o connessi con l'attività dell'uomo che, per intensità od estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari»;

B) all'articolo 3, commi 1 e 5, deve essere escluso ogni intervento di avvio della ripresa socio-economica;

C) all'articolo 6, si osserva che:

a) lo stato di emergenza deve essere dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della protezione civile, determinandone la durata e la eventuale estensione territoriale; analogamente per quanto riguarda la revoca;

b) il potere di ordinanza è esercitato in deroga alle norme sul controllo preventivo previsto dalle norme sulla contabilità di Stato, ma non alle norme sul controllo successivo con l'obbligo della comunicazione al Presidente del Consiglio. Il potere è esercitato soltanto per far fronte alle esigenze di urgenza connesse con la necessità di servizio a favore di persone e luoghi colpiti dalle calamità;

c) il Governo dovrebbe essere delegato ad emanare entro 180 giorni norme per disciplinare il diritto al risarcimento dei danni e gli indennizzi;

D) all'articolo 8, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi non può prescindere dalla presenza di responsabili dei servizi e degli organi tecnici dello Stato; occorre separare il ruolo dei tecnici da quello dei politici;

E) all'articolo 18 il volontariato deve essere visto nel quadro più generale della legge di settore;

F) i ruoli e le competenze delle regioni, degli enti locali e del prefetto previsti negli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge devono essere rivisti alla luce delle considerazioni sopra riportate».

A me sembra che il parere della 13^a Commissione riguardi più la filosofia della protezione civile anziché l'ordinamento del Dipartimento in relazione alla organizzazione generale e alla sua ispirazione normativa: nella legge sulla Presidenza del Consiglio infatti si prevede l'istituzione di una serie di Dipartimenti. Nel parere della 13^a Commissione dopo una serie di affermazioni – e, caso strano, il relatore che aveva proposto l'espressione di un parere, come si ricava dallo stesso testo, è stato messo in minoranza – si dice che «il disegno di legge non sembra tener conto in modo adeguato delle rilevanti esperienze maturate in sede legislativa, amministrativa ed esecutiva in relazione alle calamità intercorse negli ultimi decenni nel nostro paese».

Al secondo punto, come avete avuto modo di ascoltare, si auspica che la legge istitutiva del Servizio nazionale per la protezione civile sia l'occasione per definire in maniera chiara ed univoca le competenze istituzionali e gli ambiti di intervento, mettendo altresì a punto procedure adeguate perchè gli interventi risultino i più produttivi e i più completi possibili.

Il parere prosegue poi affermando che i compiti del Ministro della protezione civile devono riguardare momenti di prevenzione e soccorso solo limitatamente al periodo dell'emergenza, escludendo quindi in ogni caso dai compiti del Dipartimento della protezione civile gli interventi volti all'avvio della ripresa socio-economica. Si dice inoltre che l'intervento del Ministro della protezione civile non può prescindere da quello di altri servizi tecnici statali e che il ruolo di regioni e di enti locali deve essere valorizzato, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di carattere organizzativo.

Da queste considerazioni fatte in premessa si traggono poi alcune conclusioni. La prima riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, che distingue tre categorie di eventi per determinare le competenze degli istituti della protezione civile. La Commissione suggerisce invece una definizione unica dell'evento.

Per quanto riguarda l'articolo 6, si conclude che lo stato di emergenza dovrebbe essere dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche se su proposta del Ministro della protezione civile, determinandone la durata e la estensione territoriale; così pure per quanto riguarda la revoca. Si dice poi che il potere di ordinanza, essendo un fatto eccezionale, e in quanto tale straordinario ed urgente, quindi indilazionabile, dovrebbe essere sottoposto alle norme sul controllo successivo da parte della Corte dei conti, con l'obbligo della comunicazione al Presidente del Consiglio. Poichè il potere di ordinanza è esercitato in deroga alle norme sul controllo preventivo previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, si prevede una delega al Governo ad emanare entro 180 giorni norme per disciplinare il diritto al risarcimento dei danni e gli indennizzi.

Tornando un passo indietro, come ho già detto, la Commissione 13^a ritiene che all'articolo 3, commi 1 e 5, debba essere escluso ogni intervento teso all'avvio della ripresa socio-economica. Mi riservo di svolgere poi le mie osservazioni al riguardo.

Nel parere si passa poi all'esame dell'articolo 8, e si afferma che la Commissione nazionale per la revisione e la prevenzione dei grandi rischi non può prescindere dalla presenza di responsabili dei servizi e degli organi tecnici dello Stato, separando altresì il ruolo dei tecnici da quello dei politici.

Si vuole escludere la previsione del volontariato per la protezione civile - articolo 18 - che va considerato, ad avviso della 13^a Commissione, all'interno della legge di settore ed inserito quindi in un ambito più generale.

Il parere della 13^a Commissione conclude poi sollecitando, in maniera generica e non specifica, a valutare ruoli e competenze delle regioni, degli enti locali e del prefetto alla luce delle considerazioni svolte.

Vorrei innanzitutto osservare, riferendomi al parere della 13^a Commissione, che finora vi sono stati in materia leggi o decreti-legge, poi convertiti, che hanno avuto il carattere della episodicità e della transitorietà, quali risposte immediate e necessarie a situazioni straordinarie che richiedevano interventi urgenti. Occorre invece una legge-quadro organica che disciplini la materia indicando le competenze e gli ambiti di intervento, cosa cui provvede il disegno di legge in esame. Ricordo che moltissime regioni hanno proprie leggi che disciplinano questi interventi.

Per quanto riguarda il secondo punto delle osservazioni, ritengo che l'articolo 4 corrisponda appieno alle esigenze sottolineate, fra cui quella di procedure che garantiscano la trasparenza dell'azione amministrativa.

Non sono d'accordo sull'osservazione riguardante l'articolo 3, ossia sul fatto che bisogna escludere la fase di avvio alla ripresa socio-economica. Se si esamina detto articolo, si rileva che si definisce in maniera abbastanza chiara in cosa debba consistere la fase di avvio alla ripresa. Al comma 5, infatti, si dice: «L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita». Non vi è, tra l'altro, alcuna espropriazione di potere e di competenze di altri organi istituzionali, in particolare degli enti locali, in materia; vi è soltanto la predisposizione della strumentazione, dei mezzi e delle strutture necessarie ed indispensabili perchè gli organi istituzionali competenti possano provvedere come ad essi spetta.

Per quanto riguarda l'osservazione, contenuta nel parere, secondo la quale l'intervento del Dipartimento non può essere scoordinato rispetto ad altri servizi tecnici dello Stato, ricordo che l'articolo 15 del disegno di legge comprende i servizi tecnici nazionali fra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

L'esigenza di valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali meriterebbe forse un maggiore approfondimento, anche se sia nella mia relazione sia nella replica del Governo è stato chiarito che alle strutture di governo locale debbono essere assicurati i mezzi necessari per consentire loro di far fronte agli oneri attribuiti, in modo che abbiano possibilità concrete di intervento. Quando si dice che il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emer-

genza deve avvalersi della protezione civile e provvedere, con mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari, il problema è vedere dove i sindaci possano trarre i mezzi finanziari necessari. Desidererei che il Governo ci fornisse delucidazioni al riguardo, sottolineando l'esigenza che i comuni non sostengano solo gli oneri di queste situazioni, ma che abbiano una possibilità effettiva di intervento.

Quanto all'articolo 2 del provvedimento - passo alla parte del dispositivo del parere della 13^a Commissione - si vorrebbero unificare in una sola definizione le tre categorie di eventi indicate alle lettere a), b) e c). Il disegno di legge al nostro esame distingue infatti, in base ad una scala di gravità, varie tipologie di eventi: alle lettere a) e b) si fa riferimento ad eventi di modesta entità cui possono provvedere, anche mediante un intervento coordinato, gli enti e le amministrazioni competenti in via ordinaria, per i quali non sono quindi necessari interventi esterni di rilievo; la lettera c) si riferisce invece a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari; viene quindi definita la natura degli interventi nell'ambito di tale tipologia e delle competenze richieste; diversamente si finirebbe per aggravare le procedure previste.

In merito al rilievo espresso sull'articolo 3, concernente l'esclusione di ogni intervento di avvio della ripresa socio-economica, ritengo di avere già risposto prima. Ribadisco comunque che si prevede la predisposizione di strumenti, iniziative e strutture che possono porre gli enti locali nelle condizioni di provvedere alla ripresa socio-economica. È quindi incomprensibile almeno per me, la puntualità di questo rilievo.

In relazione all'articolo 6, la 13^a Commissione osserva che lo stato di emergenza deve essere dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della protezione civile. Considerato proprio lo stato di emergenza, ritengo sia più logico che questo sia dichiarato invece dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale, come previsto dal comma 1 dell'articolo 6, ne informa immediatamente il Presidente del Consiglio e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei Ministri. Credo più opportuno che a ciò sia preposto l'organo che ha il solo potere-funzione del coordinamento della protezione civile piuttosto che trasferire tale potere in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, poichè sarebbe in contrasto con la stessa istituzione del Dipartimento della protezione civile. Il potere di ordinanza viene previsto certo con la possibilità di deroga per determinate situazioni. Forse si potrebbe affinare la disposizione ma non modificarla. La deroga alle norme sul controllo preventivo della Corte dei conti è imposta dalla situazione di emergenza in base alla quale vengono adottate le ordinanze. Del resto, un controllo successivo vi è in fondo su tutto; vi è anche la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* che determina un controllo assai più valido di quello burocratico.

Sono inoltre contrario alla proposta di una delega al Governo per la disciplina del diritto al risarcimento dei danni e per gli indennizzi in quanto non ritengo che sia attinente alla materia regolata dal disegno di legge, riguardando una fase diversa, mentre non vengono neanche indicati i criteri direttivi. Peraltro la previsione di questa delega sottrarrebbe il provvedimento alla sede legislativa della Commissione.

In relazione all'articolo 8, si fa riferimento all'esigenza della presenza nella Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di responsabili dei servizi e degli organi tecnici dello Stato. Ma questo già è previsto. Infatti, al comma 3 dell'articolo 8 si stabilisce la composizione di questa Commissione che è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre che dal Ministro proponente e da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, da componenti individuati dallo stesso Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente. Al comma 4 si prevede inoltre la presenza nella Commissione di tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Ritengo quindi che, come del resto già avviene, costoro vengano individuati in ambiti propri e non esterni. Comunque, attraverso un apposito ordine del giorno, si potrebbe impegnare il Governo in tal senso, in modo che, con il decreto che disciplina le modalità di funzionamento della Commissione, venga adeguatamente garantita la presenza di personale facente parte di questi organismi, anche perchè sono certamente competenti a svolgere le funzioni cui vengono preposti.

Non riesco però a capire il rilievo relativo alla necessità di separare il ruolo dei tecnici da quello dei politici. Anzitutto, non mi sembra che vi sia questo connubio tra gli uni e gli altri nel provvedimento, e inoltre non capisco perchè bisogna sempre e comunque schierarsi contro la presenza della rappresentanza politica, in particolare mi riferisco a quella del Ministro, in una Commissione così qualificata, che non solo teoricamente ma anche concretamente deve prevenire i grandi rischi, essendo ben definiti i ruoli, le competenze delle regioni e degli enti locali, a parte la mia valutazione sull'esigenza di dotare di effettiva disponibilità finanziaria soprattutto i comuni. Sono del resto chiaramente definite le funzioni e le competenze del sindaco e del prefetto, il cui ruolo corrisponde peraltro a quello attribuito in altre recenti leggi approvate dal Parlamento.

Credo che con queste osservazioni sul parere espresso dalla 13^a Commissione abbia fornito una risposta esauriente. Mi auguro che la Commissione possa rapidamente giungere all'approvazione del disegno di legge, con cui si intende dare un'organizzazione complessiva ed organica al Servizio nazionale della protezione civile mediante l'istituzione del Dipartimento e l'attribuzione di competenze e funzioni precise ai vari livelli istituzionali, e che soprattutto risponda anche alla recente normativa sul governo locale. Ho voluto analizzare il problema delle competenze delle province e dei comuni e mi sembra che le normative sulla stessa materia non presentino elementi contrastanti.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile.*
Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il relatore Murmura per avere risposto puntualmente ai rilievi espressi dalla 13^a Commissione.

Come loro ben sanno, si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare, frutto di un'ampia intesa fra le varie forze politiche, che ha ricevuto il consenso quasi unanime dei diversi Gruppi, a parte la

riserva espressa dal Movimento sociale italiano che, come ha dichiarato alla Camera dei deputati e ribadito in questa sede, intenderebbe istituire un Ministero della protezione civile e non un dipartimento.

Ci muoviamo nell'ambito di una filosofia, come è stato ricordato, sostanzialmente diversa. Vi è un provvedimento di iniziativa parlamentare al quale il Governo ha assicurato il massimo di contributo possibile trovando soluzioni che, come sempre accade in questa materia, finiscono per essere in larga parte concordate. È evidente che se ognuno di noi dovesse riscrivere il provvedimento, lo predisporrebbe in termini diversi. Tuttavia, tenendo conto delle due legiferazioni precedenti, del lungo dibattito che vi è stato, del lavoro compiuto in questi due anni e delle sollecitazioni che ci sono pervenute proprio dalla 13^a Commissione del Senato perchè si addivenisse finalmente ad una normativa organica, va messo in evidenza che vi è stata sul provvedimento una larga maggioranza, anzi una quasi unanimità. Voglio ancora una volta sottolineare che tranne il Movimento sociale italiano, che ha ribadito alla Camera dei deputati la propria proposta di creare un vero e proprio Ministero e non un dipartimento, le altre forze sono state concordi, per quanto ho potuto ascoltare sia qui, sia nelle Commissioni 13^a e 5^a, sia nella Commissione per gli affari regionali, su questo disegno di legge.

Abbiamo acquisito faticosamente, con i tempi parlamentari che tutti conosciamo, i pareri favorevoli delle Commissioni competenti; sui punti di natura specifica ha già risposto il relatore e non posso che ricordare, anche in questa sede, quanto sia urgente e indispensabile che finalmente un lavoro, che è stato frutto di una intensa attività parlamentare, possa trovare il suo rapido coronamento.

Per la verità, devo confessare che neanche io riesco a capire quali sono le rilevanti esperienze maturate negli anni scorsi, se non una frammentarietà di interventi cui si è fatto ricorso in situazioni di emergenza, come anche giorni fa ho potuto dimostrare nella 13^a Commissione riferendo sul terremoto in Basilicata.

Vorremmo, per tranquillità e trasparenza, fare in modo che il nostro lavoro fosse orientato su binari sanciti in una norma di legge. Credo che gli aspetti di fondo che sono stati richiamati dalla 13^a Commissione riguardino innanzitutto l'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento. L'articolo 2 è collegato all'articolo 6, perchè soltanto se si tiene conto della risposta che si intende dare attraverso il potere di ordinanza, si comprende perchè si è voluto in tre commi diversi operare questa distinzione e prevedere che soltanto per quanto riguarda la lettera c) si possa dichiarare lo stato di emergenza con poteri di natura ordinativa, che sono chiaramente sanciti dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Non si tratta qui di pignoleria; quella della Camera dei deputati è piuttosto una specificazione precisa che si è voluta fare, offrendo anche una possibilità di risposte operativamente diverse.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ossia il problema dell'avvio della ripresa socio-economica, si è discusso al riguardo anche in questa sede cercando di trovare la soluzione più rispettosa possibile. So bene che la protezione civile è chiamata ogni volta ad operare in sede locale in situazioni in realtà molto diverse tra loro. Si chiede l'intervento degli

organi centrali dello Stato anche nella fase della ricostruzione Poichè mi pare fin troppo ovvio che non solo si tratta di competenze di natura diversa, ma che la protezione civile individuata come dipartimento, o come ministero o anche come superministero, non può assicurare la ricostruzione, e non intende farlo, nonostante le pressioni che poi, di fatto, si verificano continuamente in sede locale, intendo chiarire che quando si parla di avvio alla ripresa socio-economica si tratta solo di un contributo da offrire alle popolazioni perchè queste possano essere messe in condizione di provvedere alla ricostruzione. È quello che si sta facendo anche per il terremoto del 5 maggio; stiamo provvedendo solo ed esclusivamente all'attività di indagine e di rilievo dei danni determinati, mentre le operazioni successive non sono di competenza della protezione civile, anche se voglio ricordare a me stesso e a voi che siamo chiamati continuamente in causa, come gli onorevoli senatori sanno, anche per il fenomeno del bradisismo di Pozzuoli, per cui non riusciamo a tirarci fuori dalla serie di leggi episodiche cui prima mi sono riferito e che obbligano la protezione civile a svolgere un lavoro che in realtà non le compete.

Per quanto riguarda gli altri problemi affrontati, credo che il potere di ordinanza non possa non restare nell'ambito di quello che è il potere della protezione civile. Ritengo che il Ministro della protezione civile sarebbe lieto se fosse il Presidente del Consiglio a dover dichiarare lo stato di emergenza; la realtà è che alla protezione civile si fa riferimento in ogni momento per tutto ciò a cui, giustamente, il Ministro deve provvedere, anche tenendo conto della complessa attività del Presidente del Consiglio in sede interna e internazionale, per cui egli non potrebbe assicurare la necessaria tempestività di intervento. Ritengo giusto, d'altra parte, prevedere che il Ministro della protezione civile dia immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri. Naturalmente il potere di ordinanza è limitato nel tempo; nello stesso modo si provvede alla revoca di questo una volta venuta meno l'emergenza.

Per quanto riguarda i controlli, magari se ne potesse avere uno preventivo, perchè potremmo risparmiarci successivamente anche molte polemiche. Purtroppo però su questa materia bisogna decidere al momento e solo dopo molto tempo - a volte sono trascorsi addirittura dieci anni - la Corte dei conti fa pervenire i suoi rilievi, ai quali è poi difficile rispondere essendosi persa la memoria storica e documentale di alcuni tipi di intervento. Ma proprio per questa esperienza alle nostre spalle dobbiamo prevedere una documentazione precisa e articolata. Chi ha letto le ordinanze pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* sa quanti riferimenti vi sono contenuti: il richiamo ai vari provvedimenti rende infatti più facile poterli reperire. Questo lo stiamo già realizzando proprio perchè i rilievi che pervengono così tardivamente hanno messo in difficoltà chi deve poi rispondere di fatti che riguardano anni passati e amministrazioni ormai del tutto superate nel tempo.

Quanto al problema della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, ritengo che abbia risposto in maniera esauriente il relatore. Non devo quindi aggiungere altro.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento

della protezione civile, il quale non fa peraltro da solo tale proposta, ma di concerto con altri ministri. Quindi, non si capisce dove sia la commistione tra attività amministrative e attività squisitamente politiche. Infatti, ognuno ha compiti completamente diversi

È stato fatto invece un riferimento molto più esplicito ad un altro aspetto: i criteri di indennizzo. Non credo che sia questa la sede. In una legge di principi come è quella che abbiamo voluto elaborare in sede parlamentare, i criteri di indennizzo non possono essere previsti, anche se sono convinto che proprio su questa materia si debba far luce una volta per sempre. È infatti in corso un vasto dibattito non solo all'interno ma anche fuori del Parlamento. Ancora ieri, in Commissione bilancio, è stato fatto riferimento ad una possibilità di tipo assicurativo che potrebbe essere praticata soprattutto per la copertura di alcuni rischi. Sto lavorando ormai da due anni sulla materia e avrei già predisposto un provvedimento se non mi fossi reso conto di due problemi: anzitutto, nessuna delle assicurazioni convocate è in grado di garantire il rischio; in secondo luogo, occorre considerare la mancata attuazione di leggi in materia in alcuni paesi europei, come il Belgio e la Francia, dove pure vi era stato il tentativo di legiferare. Quindi, è evidente che questa materia, che è di dubbia responsabilità e di incerta individuazione (cioè se debba essere lo Stato, la comunità nazionale a risarcire il danno o se invece debba intervenire una forma di assicurazione di tipo privatistico), al di là dell'impostazione concettuale, lascia in piedi la questione di una possibilità concreta di fornire una risposta allo stato attuale. Comunque sia, questo va al di là di una legge di principi, su cui invece si sono voluti restringere i vecchi disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare, proprio perchè su questo si è voluta incentrare tutta la filosofia della protezione civile. E infatti, anche nella Commissione affari costituzionali del Senato è stata data a questo una priorità ovvia, trattandosi anzitutto - ripeto - di una legge di principi.

Vi è poi il problema della legge delega. La 13^a Commissione rivolge un invito al Governo per ottenere una delega dal Parlamento al fine di disciplinare il diritto al risarcimento dei danni e degli indennizzi. Ma i termini sono oggettivamente molto generici, mentre l'articolo 76 della Costituzione stabilisce chiaramente che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Non vedo come, anche sul piano squisitamente costituzionale, si possa invocare in questa sede una delega da dare al Governo per potere disciplinare il diritto al risarcimento.

Detto questo, credo che il senatore Murmura abbia risposto abbastanza puntualmente per quanto riguarda i servizi tecnici. Quanto poi all'attività regionale e alla copertura che le regioni stesse hanno potuto assicurare sia a loro che agli enti locali, ho fatto presente, anche in sede di discussione generale, che diciotto regioni hanno già deliberato, avendo i necessari stanziamenti per sè e per gli enti locali. Noi ora stiamo solo assicurando una legge-cornice che consenta alle altre tre regioni che stanno deliberando di avere un quadro di riferimento, in modo che non vi sia una situazione diversa sotto questo profilo al Nord e al Sud o nell'ambito delle singole regioni.

Infine, per quanto riguarda l'assistenza a cui fa riferimento il relatore Murmura, perchè i comuni vengano costantemente messi a conoscenza di tutti i rilievi che il Dipartimento della protezione civile compie, devo far rilevare che questa attività è di ordinaria amministrazione. Ogni giorno interveniamo e forniamo tutta la cartografia indispensabile alle amministrazioni locali, non solo alle regioni ma anche e soprattutto ai comuni. Tuttavia, a volte non possiamo farlo con assoluta precisione perchè la situazione di emergenza non lo consente (mi riferisco, ad esempio, a casi come quello di Brescia verificatosi l'altro giorno); chi compie i rilievi aerei, ad esempio, può trovarsi nelle condizioni di non poter rilevare con la dovuta precisione le deformazioni che si sono prodotte sul territorio. La stessa situazione vi è in questo momento per quanto riguarda le recenti eruzioni dell'Etna. Anche in questo caso provvede il dipartimento della protezione civile, ma tutto viene comunicato alle amministrazioni locali, non foss'altro che per quel potere ordinatorio che soltanto il sindaco e il presidente della regione, per la parte di loro competenza, hanno in questa materia.

Mi riservo di fornire ulteriori chiarimenti in sede di esame degli articoli. Credo che comunque si possa finalmente passare all'approvazione di una normativa legislativa su una materia che ormai da dieci anni attende di essere definita. Ribadisco pertanto la necessità di procedere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento in discussione, su cui vi è stato uno sforzo concorde, che è frutto di una vasta convergenza di natura politico-parlamentare.

MAFFIOLETTI. È ormai da lungo tempo - su questo concordo con il Ministro - che il problema è all'attenzione del Parlamento. Vi sono stati contrasti all'interno del Governo, conflitti anche nella maggioranza; sono stati presentati disegni di legge che poi però non sono stati portati avanti.

Ora vi è stato indubbiamente uno sforzo concorde alla Camera dei deputati.

Pregherei il signor Ministro di tener conto di questo criterio e di rendere possibile uno sforzo concorde anche all'interno del Senato.

Siamo d'accordo sul fatto che occorra rapidamente licenziare il provvedimento oggi al nostro esame, ma bisogna anche fare in modo che i diversi contributi offerti siano tenuti nella dovuta considerazione.

La questione di competenza sollevata dalla Commissione ambiente è dubbia perchè le materie sono in prevalenza ordinamentali; nel parere la 13^a Commissione permanente doveva meglio articolare le proprie proposte, offrendo così un apporto che poteva essere più proficuamente utilizzato. Avremmo infatti potuto analizzare le proposte emendative avanzate dalla 13^a Commissione, ma, come ha già fatto presente il senatore Murmura, sono stati avanzati dei rilievi - alcuni dei quali fondati - in modo generico, e non si sa in realtà quali cambiamenti dovrebbero essere introdotti nel disegno di legge.

Quando si parla di una delega in bianco al Governo per disciplinare il diritto al risarcimento dei danni, è chiaro che bisogna tener conto della norma costituzionale che sancisce il principio per cui la delega deve essere formulata in termini tassativi per il suo esercizio, e conferita per oggetti determinati. È chiaro quindi che la competenza della 1^a

Commissione permanente è rilevante, per non travalicare determinate prescrizioni costituzionali.

Per quanto riguarda il volontariato, il progetto di legge generale è in corso di esame da parte di un apposito Comitato ristretto, costituito in seno alla Commissione. Nel corso dell'elaborazione di tale progetto, terremo conto del volontariato nel campo della protezione civile

Concordo con il senatore Murmura per quanto riguarda le osservazioni avanzate dalla 13^a Commissione in ordine agli articoli relativi ai rapporti con gli enti locali. È stata avanzata un generica esigenza di riconsiderare e rivedere tutti gli articoli in materia, senza avanzare una proposta chiara e definita; in assenza di questa, è oltremodo difficile tener conto del parere che ci è pervenuto.

Il mio Gruppo ha comunque presentato un emendamento teso ad accogliere lo spirito del suggerimento della Commissione ambiente, emendamento volto a potenziare il ruolo dell'autorità regionale, affidando al presidente della Giunta il compito di coordinare interventi di emergenza, nel caso essi interessino più province nell'ambito della stessa regione.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. A questo proposito vorrei ricordare che, secondo quanto disposto dalla legge n. 400 del 1988, in questa materia spettano compiti precisi al Commissario di Governo.

MAFFIOLETTI. Ha ragione il senatore Murmura a ricordare la legge n. 400. in quella legge infatti si definisce il sindaco come autorità di protezione civile quando una questione interessi più province.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Per chiarezza vorrei ricordare che una cosa è l'attività di prevenzione demandata alla Regione; cosa diversa è invece l'emergenza. L'emergenza infatti richiede sempre un intervento articolato dello Stato nelle sue varie espressioni. È stato questo il motivo per cui si è distinta la parte programmatica, relativa alla previsione e prevenzione da quella relativa all'emergenza: per questa interviene il prefetto attraverso il suo potere di coordinamento. Quando vi siano più province e regioni interessate interviene lo stesso Ministro della protezione civile, come è stato il caso della Valtellina.

MAFFIOLETTI. Il potere di indirizzo e coordinamento compete all'autorità statale, ma l'attività di intervento è cosa diversa. Il coordinamento interprovinciale ha un carattere più politico; questo mi sembra si possa attribuire al presidente della Giunta.

L'altra questione importante è quella relativa alla soppressione delle competenze in materia di avvio della ripresa socio-economica tra le competenze attribuite alla protezione civile. A mio avviso la Commissione di merito ha ragione perchè è assai difficile definire cosa si intenda per avvio della ripresa socio-economica, già la stessa definizione del termine «socio-economico» è assai ampia e comprende diversi aspetti della vita di una certa area, per cui appare problematico determinare l'ambito dei provvedimenti necessari per l'avvio della ripresa. Credo allora che la richiesta della Commissione di merito vada accolta; ciò sdrammatizzerebbe anche il conflitto interpretativo che si

verificherebbe qualora non facessimo attenzione al suggerimento fornitoci dalla 13^a Commissione. Come ho già detto, a me pare che in questo caso il contributo della Commissione di merito sia fondato e sia da accogliere in uno spirito di collaborazione.

Anche alla Camera dei deputati avevamo sostenuto con decisione che andasse esclusa la protezione civile dall'avvio alla ripresa completandosi con la prevenzione, la prevenzione e il soccorso la sua attività anche per la difficile definizione - come ho già detto - e la distinzione tra i concetti di ripresa, che spetta alla regione, e avvio alla ripresa.

Credo con queste osservazioni di aver accolto una parte sostanziale del parere della Commissione ambiente.

C'è poi un'altra questione che dal punto di vista ordinamentale non mi convince, ed è già stata sollevata dal relatore. La 13^a Commissione permanente ha avanzato la richiesta di mettere in capo al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della protezione civile, il potere di proclamare lo stato di emergenza. Il Ministro della protezione civile è un Ministro che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio, e ha determinate responsabilità; si stabilisce questo potere come articolazione della Presidenza del Consiglio, per cui non vedo motivo di metterlo in capo al Presidente del Consiglio, cosa che tra l'altro renderebbe assai problematica e confusa la procedura soprattutto considerato il carattere emergenziale degli eventi.

Ritengo che se le questioni fossero state discusse in sede di Commissioni congiunte avremmo potuto eliminare questi equivoci. Tuttavia proporrei di accogliere, come ho già detto, la sostanza del parere della Commissione ambiente - cosa che intendiamo fare con i nostri emendamenti - e di dirimere così un possibile conflitto che non farebbe che prolungare in modo improduttivo i lavori del Parlamento, per avviarci alla conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge

PONTONE. Signor Presidente, devo esprimere perplessità e meraviglia per il fatto che non si sia ritenuto opportuno prendere in considerazione positivamente le richieste avanzate dalla 13^a Commissione permanente. In effetti, sono state sollevate alcune perplessità anche attraverso gli emendamenti presentati da parte di altri Gruppi. Quindi, a mio avviso, sarebbe stato meglio trasferire l'esame del disegno di legge alla sede referente o quanto meno esaminarlo, anche in sede deliberante, congiuntamente alla 13^a Commissione permanente. Delle connessioni indubbiamente ci sono, come anche delle perplessità.

Due sono quindi le cose. o si dà ragione alla mia tesi, cioè che il Ministro dovrebbe accentrare in se stesso le unità di comando e quindi decidere per tutte le altre necessità, oppure, seguendo l'indirizzo dato dal disegno di legge, si sarebbe dovuto fare in modo che la 13^a Commissione partecipasse a questi lavori, anche in sede deliberante, se necessario.

Pertanto, ribadisco le mie perplessità e rinnovo la richiesta di svolgere i lavori in sede congiunta.

PRESIDENTE. Riassumo le posizioni emerse nel corso del dibattito. Il senatore Murmura, intervenendo con un'analitica esposizione sul

parere espresso dalla 13^a Commissione permanente, ha ritenuto possibile superarne le osservazioni. Su questa stessa linea, aggiungendo altri argomenti, si è attestato anche l'onorevole Ministro. I colleghi del Gruppo comunista, invece, pur condividendo in parte le osservazioni del relatore, hanno affermato che, in caso di reiezione degli emendamenti da loro presentati, se non di tutti almeno di parte di questi, al di là di un problema di diplomazia - mi sembra sia stata usata questa espressione - nei confronti della 13^a Commissione permanente, sarebbero orientati a chiedere la remissione del provvedimento in Aula. Il senatore Pontone, infine, conferma la sua posizione favorevole ad una diversa assegnazione del disegno di legge, ribadendo le ragioni esposte ieri e quelle più ampie attinenti alla posizione del suo Gruppo, espresse anche alla Camera dei deputati.

Proporrei quindi di passare all'esame e alla votazione degli articoli per approfondire le delicate questioni emerse.

Ne do lettura:

Art. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile)

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

È approvato.

Art. 2.

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Vetere e da altri senatori un emendamento al comma 1, volto a sostituire le lettere *a)*, *b)* e *c)* con: «calamità naturali, catastrofi o altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

FRANCHI. La distinzione di tre categorie di eventi prevista al comma 1 dell'articolo 2 rischia di lasciare scoperti i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*. La formulazione da noi proposta è chiara e non dà adito ad interpretazioni ed equivoci.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario a questo emendamento, che in pratica lascerebbe soltanto la lettera *c)*, essendo il suo contenuto pressochè identico alla formulazione unificata proposta. Ma, a parte questa considerazione, ritengo che la tipologia differenziata degli eventi proposta al comma 1 dell'articolo 2 risponda alle diverse esigenze di intervento, che va differenziato a seconda dell'intensità ed estensione degli eventi stessi. Le lettere *a)* e *b)* attengono infatti ad eventi ai quali in un certo senso si può far fronte con mezzi ordinari, mentre la lettera *c)* riguarda eventi calamitosi particolarmente gravi ed estesi.

Questo però non mi impedisce di dire che potrei essere invece orientato a fare proposte di accoglimento per altri emendamenti volti a rendere più chiara la normativa. A questo emendamento sono comunque contrario perchè una differenziazione di interventi deve essere prevista; è logico che vi siano quelli ordinari e quelli straordinari.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Si tratta di una impostazione che rientra ormai nella cultura della protezione civile, non è un fatto di natura estemporanea. Vi è poi una seconda considerazione: il riferimento al punto *c)* è connesso con l'articolo 6: soltanto nei casi di cui alla lettera *c)* vi è la dichiarazione dello stato di emergenza, mentre questa non è prevista per gli eventi indicati alle lettere *a)* e *b)*. È inutile sollecitare nell'opinione pubblica un'attesa di qualche cosa che poi, in realtà, non sempre si verifica. Abbiamo spiegato chiaramente che solo gli eventi contenuti nella lettera *c)* richiedono la dichiarazione dello stato di emergenza, di cui - lo ribadisco - non vi è invece bisogno per quelli delle lettere *a)* e *b)*. Quindi, si tratta di una risposta diversa che il provvedimento dà rispetto a questa impostazione.

In relazione al problema posto dalla Commissione ambiente circa la distinzione prevista al comma 1, per cui i casi che rientrano nelle categorie previste alle lettere *a)* e *b)* potrebbero rimanere di fatto scoperti, vorrei sottolineare che questo vale solo per quanto riguarda la dichiarazione dello stato di emergenza. Ad esempio, se si verifica una frana, interveniamo con forme diverse sia sul piano locale che regionale, nonchè sul piano nazionale. Però, in quel caso non è necessario dichiarare lo stato di emergenza. Non si tratta di calamità che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, ma di eventi che richiedono interventi che rientrano

piuttosto nella ordinarietà. Purtroppo, vi sono decine di questi casi al giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

PONTONE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario all'emendamento proposto dai senatori comunisti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 1, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Attività e compiti di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Vetere e di altri senatori.

Il primo è volto a sopprimeré, al comma 1, le parole da: «ed ogni altra attività», fino alla fine del comma.

Il secondo tende a sopprimere il comma 5.

FRANCHI. La formulazione del testo è, a nostro avviso, troppo estensiva e rischia di dar luogo a sovrapposizioni di competenze. Di qui la necessità di presentare le nostre proposte emendative.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in fondo i due emendamenti sono connessi. Quindi, se il Ministro è d'accordo, si potrebbe anche modificare il comma 5 precisando che l'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali, delle iniziative necessarie per agevolare l'opera di ricostruzione, in modo che non si venga ad eliminare questo necessario inizio della fase.

Proviamo a metterci dalla parte di chi ha avuto l'esperienza diretta dell'evento calamitoso: qualcuno dovrà pur prendere le misure straordinarie, o attraverso gli enti locali o attraverso lo Stato centrale.

MAFFIOLETTI. Non ho mai ricoperto cariche ministeriali, ma, come il Ministro ci insegna con la sua grande esperienza sia dal punto di vista degli interventi che dal punto di vista del diritto, quando si affronta l'emergenza alcuni interventi emergenziali rappresentano già l'avvio della ripresa socio-economica: non c'è un vuoto, si interviene sempre.

La formulazione del comma 5 appare allora un manifesto, un proclama legislativo inutile. Se si tiene conto del contributo della Commissione ambiente, non si reca certo danno a nessuno.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Senatore Maffioletti, a mio avviso si reca un grosso danno al paese. Io dico con molto senso di responsabilità, sapendo quanto sia difficile la fase di ripresa, e sapendo altrettanto bene come venga richiesta la presenza dello Stato.

Se questa fase non viene attribuita alla protezione civile, è evidente che il nostro intervento dovrà essere limitato alla previsione, prevenzione e soccorso, finito il quale si creano interferenze e sovrapposizioni di varia natura.

Si è sottratta alla competenza della protezione civile la fase della ricostruzione, e qui siamo completamente d'accordo. Vorrei poterle venire incontro anche su questo punto, mi creda; il Ministro trarrebbe un grande vantaggio dal poter terminare la propria opera con il soccorso. Ma occorre tener conto delle attese delle popolazioni, delle richieste dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, che hanno bisogno di non essere abbandonati proprio nel momento dell'avvio alla ripresa. Proprio per questo abbiamo limitato l'intervento della protezione civile solo all'avvio della ripresa.

MAFFIOLETTI. Quando si è verificato il disastro dovuto al pericolo di traboccamento, il Ministro andò sul posto: le competenze relative ai travasi non erano scritte nella legge.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Ma adesso siamo tenuti a rispettarla; è per questo che sono qui a sollecitare l'adozione di una norma che sia chiara e precisa. Non vorrei che creassimo delle zone di confusione nelle varie responsabilità di questa materia, responsabilità anche di natura penale.

MAFFIOLETTI. La questione è connessa alla contabilità dello Stato. Vi è anche il problema che l'avvio della ripresa non è da considerarsi

come continuazione dell'emergenza. Gli scandali che si sono verificati sui terremoti sono noti a tutti, per cui non voglio riparlare. Ma poichè qui c'è un richiamo alla regola sulla contabilità .

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. L'avvio della ripresa è un momento assai delicato, in cui vi è una domanda di aiuto da parte delle popolazioni, delle istituzioni locali, ed è motivo delle responsabilità di natura penale che devono essere definite in modo molto chiaro.

In Basilicata deve essere svolto un lavoro di indagine e di controllo; certo non è con i soli poteri del Ministro della protezione civile che si potrà portare a conclusione questo lavoro, perchè occorre l'intervento anche delle regioni.

PONTONE. Signor Presidente, colleghi, mi vedo costretto a votare contro i due emendamenti presentati. Per quanto riguarda l'articolo 3, relativo ai compiti della protezione civile, credo vi dovesse essere un responsabile degli interventi, qualunque sia la definizione che di essi viene data nel testo.

Per quanto riguarda l'avvio della ripresa, il Ministro ha detto che quando non c'era la legge, vi era confusione. Vorrei aggiungere che anche con la legge, la confusione è destinata a restare.

VETERE. Non so quanti di noi hanno un'esperienza diretta operativa in caso di calamità. Io ho avuto una esperienza del genere a Lioni, in Irpinia, dove per quasi un anno ho diretto operazioni di soccorso sostenute dal comune di Roma.

L'esperienza che ho vissuto allora mi porta a dire che vi è una fase nella quale va garantito un efficace coordinamento.

Allora si dovettero superare difficoltà derivanti dal nostro ordinamento, per cui non sempre si poteva intervenire con mezzi, uomini e disponibilità finanziarie. La questione fu risolta con ordinanze di Zamberletti, in modo da mettersi al riparo da osservazioni che avrebbero potuto portare conseguenze anche di ordine amministrativo.

Il problema del coordinamento sul posto poteva essere affrontato affidando ad un'autorità dotata di una competenza più generale il compito di risolvere le possibili interferenze tra i diversi enti che intervenivano.

Però poi subentra una fase in cui le cose si devono ricondurre alla normalità, il che mi sembra indispensabile. Leggendo questa norma, mi chiedevo se l'equivoco potenziale non consistesse nell'espressione che poteva indurre a ritenere superate le competenze istituzionali stabilite. Credo debba essere chiaramente precisato che gli interventi si svolgono nel rispetto delle competenze attribuite ad ognuno degli enti. Sono, infatti, le amministrazioni locali che concedono le licenze e predispongono i piani regolatori. Sul piano programmatico sono competenti la provincia e la regione. Quindi, ripeto, dopo la fase iniziale, le competenze devono comunque essere ricondotte agli organi istituzionalmente responsabili ai vari livelli. Sono state chiarite le competenze del comune, della provincia e della regione. Ritengo che tale questione debba essere considerata con la dovuta attenzione poichè dalla lettura

del comma 5 dell'articolo in esame questo non si evince con chiarezza, si può ritenere, ma non lo si ricava letteralmente. A mio avviso, ripeto, deve essere invece chiarito e quindi occorre precisare che l'intervento del Ministro deve avvenire nel rispetto delle competenze istituzionali.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Non vi è dubbio che sia così. Non si tratta di intervenire nella fase di ricostruzione comunque, ma soltanto di iniziative volte ad agevolare l'opera di ricostruzione. Ma se si vuole modificare il comma 5, si deve trovare una formulazione precisa perchè - ripeto - a questa materia attengono varie responsabilità di natura penale, su cui è bene non interferire, per non essere poi chiamati a rispondere per responsabilità che non si hanno.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il comma 5 dell'articolo 3 potrebbe essere così riformulato: «L'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevolare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita».

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Sarebbe preferibile dire: «sentiti gli organi istituzionali competenti».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Potremmo anche dire: «di intesa».

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Bisogna comunque trovare un'espressione per cui le responsabilità siano ben chiare. Intendo restituire tutte intere le responsabilità che competono alle amministrazioni locali.

VETERE. Forse sarebbe meglio dire semplicemente: «nel rispetto delle competenze stabilite dall'ordinamento». Siamo in una fase diversa: dopo l'emergenza, si passa alla ricostruzione.

MAFFIOLETTI. Ritengo che comunque non bisognerebbe fare troppe specificazioni nella parte finale; è meglio restare su termini generici.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Allora potremmo sopprimere le parole: «e di ripristino dell'ambiente» lasciando solo: «e delle normali condizioni di vita».

MAFFIOLETTI. D'accordo.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Vorrei che fosse ben chiaro un punto: vi sono diverse competenze e responsabilità a vari livelli: comune, provincia, regione e dipartimento. Poi vi è l'emergenza vera e propria, alla quale fanno fronte gli organi

istituzionalmente previsti, cioè il prefetto e il Ministro della protezione civile.

MAFFIOLETTI. Si potrebbe dire: «nel rispetto delle competenze istituzionali».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ogni autorità deve maturare le proprie decisioni.

MAFFIOLETTI. Le fasi ricostruttive non sono così tranquille proceduralmente; sono in genere confuse, concitate, e l'equilibrio si trova nei fatti.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Nell'avvio della ripresa, si opera in situazioni del tutto eccezionali.

PONTONE. Il comma 5 è chiaro, in quanto definisce in che cosa consista l'avvio della ripresa. La protezione civile non si sostituisce agli organi istituzionali.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. A mio avviso sarebbe preferibile che l'attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili avesse luogo «sentiti gli organi istituzionali competenti», in modo da agevolare l'opera di ricostruzione del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita.

TOSSI BRUTTI. Usare la formulazione «sentiti» non serve a risolvere il problema, posto dal senatore Vetere, delle interferenze tra le diverse competenze. A mio avviso sarebbe opportuno usare l'espressione «di intesa» o «di concerto», altrimenti adoperare la formulazione proposta significa che non vi è alcun obbligo di tener conto del parere degli organi competenti. È necessario invece adoperare una formulazione che alluda ad una fase di coordinamento e di intesa

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la formulazione dell'emendamento da me proposta venga incontro alle diverse esigenze rappresentate.

Il comma 5 dell'articolo 3 dovrebbe essere dunque così riformulato: «L'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevolare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita».

PRESIDENTE. Senatore Franchi, dopo aver ascoltato gli interventi del Ministro e del relatore, intende mantenere i suoi emendamenti?

FRANCHI. No, signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 5 dell'articolo 3, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per la funzione pubblica provvede ad istituire, presso il dipartimento di cui all'articolo 10, un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati raccolti.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del presidente della regione, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

È approvato.

Art. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile)

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predisponde, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sono trasmessi al Parlamento.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Il comma 3 dell'articolo 5 è così sostituito:

«3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento».

FRANCHI, GALEOTTI, VETERE

FRANCHI. Il nostro emendamento, interamente sostitutivo del comma 3 dell'articolo 5, tende ad assegnare un ruolo specifico alle regioni.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 3 dell'articolo 5, presentato dal senatore Franchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Ministro per il coordinamento della protezione civile dichiara, con

proprio decreto, lo stato di emergenza determinandone durata ed estensione territoriale; ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri; revoca, con le medesime modalità, lo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì emanare ordinanze, ai sensi del comma 2, anche al fine di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con le dette ordinanze e ai fini anzidetti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre, su conforme parere del Ministro competente, sospensioni o differimenti di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

5. Le ordinanze con contenuto normativo che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Art. 7.

(Consiglio nazionale della protezione civile)

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile con il compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione

civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni e delle province;
- d) rappresentanti delle associazioni del volontariato.

È approvato.

Art. 8.

*(Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi)*

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da componenti individuati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

5. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «nell'ambito dei responsabili dei servizi e degli organi tecnici dello Stato»

MAFFIOLETTI, FRANCHI

FRANCHI. Con il nostro emendamento al comma 3 dell'articolo 8 chiediamo che i componenti della Commissione vengano scelti nell'ambito dei responsabili dei servizi e degli organi tecnici dello Stato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Non sono contrario all'emendamento in esame che accoglie in parte quanto abbiamo detto.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Vorrei far presente che vi sono ricercatori che operano anche al di fuori dell'amministrazione statale. Noi abbiamo bisogno di persone di indiscusso valore, sia che operino nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, sia che operino nell'ambito di strutture private. Questo emendamento appare quindi eccessivamente limitativo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Forse si potrebbe indicare che i componenti della Commissione vengano scelti «preferibilmente» nell'ambito dell'amministrazione statale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 3 dell'articolo 8, presentato dai senatori Maffioletti e Franchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Comitato operativo della protezione civile)

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale di un Comitato operativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il Comitato fornisce inoltre al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato. In caso di emergenza, qualora il Ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,

ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

È approvato.

Art. 10.

(Dipartimento della protezione civile)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400

È approvato.

Art. 11.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività di protezione civile; istituiscono altresì un Comitato regionale di protezione civile ed un centro operativo regionale per l'organizzazione in via permanente, nonchè per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di

previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

A questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Maffioletti ed altri il seguente emendamento:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente.

«3-bis. Il presidente della giunta regionale coordina gli interventi di cui all'articolo 13 quando la situazione di emergenza riguarda più province nell'ambito della medesima regione».

MAFFIOLETTI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI

FRANCHI. Il nostro emendamento, volto ad aggiungere al comma 3 dell'articolo 11 un successivo comma 3-bis, demanda al presidente della giunta regionale il compito di coordinare gli interventi quando la situazione di emergenza riguardi più province nell'ambito della stessa regione.

MURMURA, *relatore alla Commissione* Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame, perchè ritengo che venga a collidere con i poteri attribuiti al commissario del Governo dalla legge n. 400 del 1988, che è sempre citata da tutti come un testo sacro.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 11 riguarda le competenze delle regioni che sono sostanzialmente, e soprattutto se non esclusivamente, quelle di provvedere alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali. Con l'emendamento proposto si andrebbe ad inserire un discorso completamente diverso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'articolo 11, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

(Competenze delle province)

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; alla predisposizione permanente di propri mezzi e

strutture operative per interventi di protezione civile, alla costituzione del centro operativo provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

È approvato.

Art 13.

(Il prefetto)

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 11 e 12.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in coordinamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati,

c) adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, opera, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 6.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle strutture di protezione civile e di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso, il quale si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici e del personale delle prefetture. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il centro operativo.

È approvato.

Art. 14.

(Attribuzioni del sindaco)

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

È approvato.

Art. 15.

(Strutture operative nazionali del Servizio)

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, ed altre istituzioni di ricerca;
- f) l'Associazione italiana della Croce Rossa;
- g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- h) il volontariato;
- i) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI);
- l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione, secondo il proprio ordinamento, delle strutture al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile.

A questo articolo io stesso ho presentato un emendamento, che si illustra da sè, volto a sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Costituiscono strutture operative nazionali fondamentali del Servizio nazionale della protezione civile le Forze armate, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze di polizia, il cui collegamento con il Servizio nazionale è assicurato, rispettivamente, dallo Stato maggiore della difesa e dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Costituiscono strutture nazionali tenute al concorso di protezione civile:

- a) il Corpo forestale dello Stato,
- b) 1 gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17 ed altre istituzioni di ricerca;
- c) l'Associazione italiana della Croce Rossa,
- d) le strutture di Servizio sanitario nazionale;
- e) il volontariato;
- f) il Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI);
- g) i servizi tecnici nazionali»

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che l'emendamento del senatore Guizzi sia finalizzato a non incidere sulla dipendenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal Ministero dell'interno. Ritengo questo un principio da garantire. Però, se il senatore Guizzi è d'accordo e il Governo è disponibile in tal senso, esso potrebbe essere trasfuso in un ordine del giorno teso a impegnare il Governo a fare comunque salva la dipendenza gerarchica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal Ministero dell'interno. Possiamo prevedere, laddove le forme di partecipazione e di collaborazione vengono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che in quella sede si faccia capo alla competenza esclusiva del Ministro dell'interno nel rapporto gerarchico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per le Forze armate è il Ministro della difesa. È una dipendenza solo funzionale e relativa ai fini della protezione civile. Se il Governo si impegna in tal senso, per chiarezza si potrebbe fare anche così.

TOSSI BRUTTI. Non mi sembra che il disegno di legge metta in discussione questo punto; anzi, una precisazione potrebbe essere pericolosa.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Sarei disponibile ad accettare l'ordine del giorno. Vorrei comunque fare presente che sarà discusso alla Camera il provvedimento sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma al momento non sappiamo a quali conclusioni si perverrà.

Vi è però un problema di fondo. non si capisce perchè solo per il Ministero dell'interno si faccia questo riferimento, e non per le Forze armate, ad esempio, come se queste dipendessero direttamente dal Ministro della protezione civile; non si fa per le Forze di polizia nè per il Corpo forestale dello Stato, che mantiene una sua autonomia nazionale e regionale. Quindi, precisarlo solo per i vigili del fuoco significa introdurre qualcosa che non viene richiesto, mentre poi si esclude

l'intervento delle altre amministrazioni dello Stato. Da parte della Difesa e della Pubblica sicurezza non vi è alcuna richiesta su questo piano.

Vorrei poi chiarire che l'inciso: «quale componente fondamentale della protezione civile» risponde ad una precisa richiesta dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ritengono di avere una specifica competenza in materia di protezione civile. È per questa ragione che sono citati per primi ed è per questo che vogliono essere ritenuti componente fondamentale dell'istituzione protezione civile, non nel senso di dipartimento ma di istituzione intesa in senso più ampio. Ho voluto puntualizzare ciò per spiegare con chiarezza perchè è stata inserita la precisazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 15.

POSTAL. Ritengo che l'emendamento proposto abbia una sua valida ragione. Si parte infatti dalla constatazione che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 in qualche misura possa introdurre elementi di diversificazione rispetto alle altre forze successivamente elencate. Quindi, proporrei di sopprimere le parole: «quale componente fondamentale della protezione civile». Del resto, già il fatto di mettere al primo punto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo pone nelle condizioni di essere componente fondamentale.

FRANCHI. Di fatto lo è, quindi non vedo la ragione di sopprimere questo riferimento.

LATTANZIO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Ripeto, vi è stata una richiesta specifica in tal senso

MAFFIOLETTI. Sopprimere questa precisazione potrebbe però acquistare un significato politico negativo. Sarei quindi dell'avviso di lasciarla. Del resto, non è un problema politico, quindi ritengo che sia preferibile lasciare il testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. A questo punto, ritiro l'emendamento.
Metto quindi ai voti l'articolo 15, di cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Art. 16.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta)

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

È approvato.

Art. 17.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata)

1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono istituiti gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile la cui attività sarà regolata da apposite convenzioni pluriennali

È approvato.

Art. 18.

(Volontariato)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato negli appositi albi nazionali, regionali e locali;

b) la previsione delle direttive per la formazione degli albi;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

d) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

e) la previsione di misure atte a garantire agli aderenti alle associazioni il mantenimento del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico ed assicurativo.

È approvato.

Art. 19.

(Fondo per la protezione civile)

1. La gestione del Fondo per la protezione civile è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchè al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 363 del 1984, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non si applica agli atti afferenti alla gestione del Fondo per la protezione civile che non derivino da ordinanze. I predetti atti vengono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi delle vigenti norme.

3. Agli oneri relativi al funzionamento degli organi previsti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli organi di protezione civile.

È approvato.

Art 20.

(Abrogazione delle norme incompatibili)

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FRANCHI Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarazione di voto. Abbiamo presentato una serie di emendamenti e, nel corso della discussione, abbiamo sollevato alcune critiche riferite al ruolo che il disegno di legge attribuisce al prefetto, che a nostro avviso confligge con la posizione di altre figure istituzionali, e riferite anche all'articolo 11, poichè le competenze attribuite alle regioni non trovano un adeguato sostegno finanziario; inoltre, all'articolo 13, si prevede un comando, presso il centro operativo, di personale delle amministrazioni statali e degli enti locali, ma non sono state valutate le conseguenze che tale spostamento di personale potrebbe provocare.

Comunque le ragioni positive prevalgono e possono rinvenirsi innanzitutto nell'auspicato riordino della materia, in secondo luogo nella individuazione delle responsabilità istituzionali, e ancora nella valorizzazione delle forze presenti nella nostra società che operano da tempo con grande abnegazione nel settore, infine nella accentuazione dell'aspetto preventivo della protezione civile.

Di particolare rilievo a nostro giudizio è l'attribuzione al sindaco della qualifica di autorità di protezione civile. Positiva è altresì

l'individuazione del Corpo dei vigili del fuoco come componente fondamentale della protezione civile. A questo proposito vorrei ricordare che si rende più che mai necessaria la riforma del Corpo, e che il Governo ha assunto al riguardo impegni che non ha onorato.

Per le ragioni che ho esposto, sia pure con le riserve e le obiezioni che abbiamo presentato, riteniamo di poter esprimere un voto favorevole sul provvedimento oggi in esame.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Movimento sociale italiano, dopo aver esaminato il disegno di legge e dopo il dibattito che c'è stato, dopo aver preso visione degli emendamenti presentati e aver letto il parere della 13^a Commissione, già nel corso della discussione generale ho dichiarato e oggi ne sono sempre più convinto: prima non c'era la legge e c'era confusione; adesso che c'è la legge, la confusione rimane.

Le esperienze che abbiamo fatto in questo settore hanno dimostrato la difficoltà di coordinare in momenti particolari forze eterogenee che fanno riferimento a Ministeri diversi. Noi riteniamo che sia necessaria non una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio, ma l'istituzione di un dicastero.

Per queste ragioni confermiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del Presidente ELIA

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Do lettura del parere della Commissione bilancio, che ha espresso avviso contrario agli emendamenti 14.0.10 e 10.0.22, e favorevole agli altri:

«La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli emendamenti, esprime su di essi parere favorevole, ad eccezione di quelli n. 14.0.10 (che abbassa a 30 anni di servizio il tetto per la pensione di anzianità) ed il 14.0.22 (istitutivo di una Direzione centrale di Sanità) sui quali il parere è di segno contrario per

assenza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione»

Avevamo già approvato gli articoli del disegno di legge, salvo quelli riguardanti problemi di copertura, riservandoci di deliberare sugli emendamenti aggiuntivi, che non toccano quindi la sostanza e nemmeno la forma degli articoli già approvati. Come ho già detto, su due degli emendamenti è stato espresso parere negativo da parte della Commissione bilancio, per cui o i presentatori li ritirano o il provvedimento dovrà passare all'esame dell'Aula

Passiamo all'esame dell'emendamento 4 0 1, presentato dal senatore Guizzi. Ne do lettura.

Art 4-bis.

1. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato transitato in altre amministrazioni ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, articoli 1 e 15, è riammesso, su domanda da presentarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nei rispettivi ruoli di provenienza.

2. Il servizio nel frattempo prestato presso le altre amministrazioni deve considerarsi a tutti gli effetti come prestato nei ruoli della Polizia di Stato, con ricostruzione di carriera da effettuarsi, ove occorra, anche in soprannumero.

GUIZZI. Signor Presidente, comincerò con l'illustrare l'emendamento 4.0.1, assai chiaro nella sua formulazione, che è volto a riammettere su domanda, nei rispettivi ruoli di provenienza, il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato transitato in altre amministrazioni e a considerare il servizio nel frattempo prestato come effettuato nei ruoli della Polizia di Stato, con la relativa ricostruzione di carriera.

Si vuole con questo non disperdere il patrimonio di professionalità di questo personale, che in base ad una legge dello Stato è transitato in altre amministrazioni.

Vi sono attese da parte di queste persone, il cui numero è limitato. L'emendamento da me presentato non comporta aggravii di spesa; mi permetto perciò di raccomandarne l'approvazione

VETERE. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Guizzi non mi convince molto, anche considerando la motivazione che viene addotta, secondo cui, in rapporto a tutto ciò che è avvenuto in questi anni, bisogna considerare positivamente l'ipotesi del rientro nell'amministrazione del personale che aveva chiesto di andare via, trattandosi di personale che ha acquisito elevate capacità professionali. Ora, questo personale ha chiesto di andare via nel momento in cui il Ministero, le forze di polizia erano impegnati nel quadro di un aggravamento della situazione; però hanno chiesto di andare via. Anche, quindi, se fossimo

d'accordo sulla possibilità del rientro, certamente sulla ricostruzione della carriera sorgerebbe più di un dubbio.

Tale personale chiese di andare via e fu accolto in altre amministrazioni - si afferma - come personale estraneo, non fu quindi accolto a braccia aperte (e lo si sapeva già prima), per cui ora dovrebbe essere riammesso su domanda, e qui potremmo anche essere d'accordo. Però, per la ricostruzione della carriera, è necessario qualche chiarimento perchè ciò va a interferire con le attese legittime del personale che è rimasto nell'amministrazione. È un punto che mi lascia perplesso e pertanto devo esprimere dei dubbi sulla validità dell'emendamento, sul quale - ripeto - vorrei un chiarimento.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Ritengo che le osservazioni del senatore Vetere abbiano un qualche fondamento. Quindi, vorrei invitare il senatore Guizzi a ritirare il suo emendamento. In caso contrario, infatti, sarei costretto ad esprimere parere contrario.

GUIZZI. Signor Presidente, vorrei insistere sull'argomento. Il senatore Vetere ha evidenziato un punto che non è sfuggito nemmeno a me al momento della presentazione dell'emendamento.

Sappiamo che l'Italia ha attraversato dieci anni terribili; siamo anche a conoscenza di certe cose che possono avere indotto ad effettuare determinate scelte, non per viltà ma per mancata trasparenza; sappiamo anche - non devo certo ricordarlo al senatore Vetere - che il 16 marzo 1981, a Castiglion Fibocchi, i magistrati di Milano ritrovarono certi elenchi, ed è lungi da me volere assumere un tono veemente e soprattutto posizioni demagogiche o radicali quando si parla di certe cose, ma è noto che i servizi (ed alcuni settori in particolare) furono ampiamente inquinati. Quindi, posso capire la demotivazione e le difficoltà che possono avere avuto alcuni servitori dello Stato, alcuni dei quali hanno contribuito in modo determinante nel complesso *iter* della legge di riforma della Polizia.

Oggi ci troviamo in un clima diverso, poichè lo Stato ha fatto pulizia in questi settori. Siamo di fronte ad una fase di riorganizzazione e a successi oggettivi (come indicano chiaramente le cifre) del Ministero dell'interno, Ministero che è retto con efficacia e senso di abnegazione dal ministro Gava, e parlano i risultati conseguiti nella gestione dell'ordine pubblico per Italia '90.

Credo che queste valutazioni debbano essere considerate dai colleghi, per non lasciare in una luce ambigua - perchè potrebbe anche essere considerato ambigualmente - il passaggio ad altre amministrazioni di alcuni funzionari del Ministero dell'interno, che ora vogliono tornare e che, a mio avviso, potranno essere utili all'amministrazione stessa.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo vorrebbe invitare il senatore Guizzi a ritirare il suo emendamento, non perchè non condivida le linee su cui si muove, ma perchè richiede un'adeguata riflessione, non rientrando tra l'altro nell'oggetto specifico del provvedimento. Non dimentichiamo che stiamo parlando del contratto della Polizia relativo al triennio 1988-1990, la cui scadenza è

quindi ormai prossima. Ritengo che questa materia necessiti comunque di un ulteriore approfondimento.

È vero che si parla di professionalità di personale addetto ad alcuni servizi, però vorrei fare osservare al senatore Guizzi che si tratta di persone che si sono allontanate da molti anni dai loro ruoli direttivi, per cui anche la professionalità acquisita, certamente valida, nel frattempo potrebbe essere stata spesa in altre esperienze di carattere pubblico o privato.

Comprendo lo spirito dell'emendamento, che merita certamente attenzione, ma proprio per questo rinnovo il mio invito a ritirarlo, affinché non vi sia espressione di parere contrario da parte del Governo, che ha presente la situazione ma che vuole inquadrare il problema in un disegno più organico.

GUIZZI. Mi viene rivolto questo invito poichè si ritiene che un voto contrario della Commissione potrebbe pregiudicare la soluzione del problema. Ma siamo «uomini di mondo» e quindi sappiamo che di ordini del giorno che impegnano il Governo sono pieni gli archivi della Camera e del Senato. Credo di avere fatto le necessarie esperienze – qualcuna anche di troppo – per sapere che le migliori intenzioni, talvolta, si scontrano con fatti oggettivi. Comunque, mi affido alla cortesia, all'impegno e alla buona volontà dimostrati dal sottosegretario Ruffino, anche se non ho grandi speranze sull'esito di questo riesame

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprimerebbe peraltro parere favorevole se l'emendamento fosse trasformato in ordine del giorno

GUIZZI. Signor rappresentante del Governo, ritengo che in questa occasione un ordine del giorno non sarebbe molto utile. Credo invece che sia molto valida la sua affermazione.

VETERE. Debbo però precisare che il ragionamento testè svolto dal senatore Guizzi non supera i dubbi da me espressi.

A mio parere l'inserimento di questi soggetti nei luoghi di provenienza deve essere valutato caso per caso e non credo sia possibile prevedere una sorta di automatismo. Ritengo indispensabile riflettere attentamente sulla questione.

GUIZZI. Comunque, accogliendo l'invito del Governo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 5.1, presentato dal relatore, tendente ad inserire al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole «e coloro che» e prima della virgola, le seguenti parole: «di fatto».

POSTAL, *relatore alla Commissione*. L'emendamento tende a precisare opportunamente il testo di un articolo già approvato dalla nostra Commissione.

Tra l'altro debbo ulteriormente precisare che il comma 1 dell'articolo 5 fa riferimento al «personale già appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno», mentre sarebbe più corretto dire: «Il personale già appartenente ai ruoli degli archivi di Stato del Ministero dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i predetti uffici e coloro che, di fatto, da almeno un anno.. ».

Intendo fare questa precisazione al fine di evitare qualsiasi interpretazione estensiva della norma. Voglio sottolineare ancora una volta che tale disposizione deve essere esclusivamente riferita ai ruoli degli archivi di Stato, facendo riferimento a coloro che «di fatto» hanno prestato la loro opera.

MURMURA. Ma il criterio su che cosa si fonda? Quel «di fatto» deve quanto meno essere collegato ad atti di data certa. Voglio infatti ricordare che in tal modo si è operato nell'ambito degli enti locali. Ribadisco perciò che è indispensabile riferirsi ad atti di data certa.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una sorta di sanatoria che interessa non più di 20 persone che appartenevano al ruolo degli archivi di Stato. Tali soggetti, trasferiti per legge al Ministero per i beni culturali, per una serie di circostanze non sono in realtà mai transitati presso quel Ministero.

MURMURA. Sono allora rimasti presso il Ministero dell'interno? Bisogna chiarire la situazione e credo che l'unico riferimento valido siano gli atti in data certa, altrimenti chiunque potrebbe avanzare rivendicazioni analoghe.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Bisogna semplicemente inquadrare tali soggetti nell'Amministrazione dell'interno. Rilevo ancora una volta che costoro non sono transitati presso il Ministero per i beni culturali.

MURMURA. Non sono contrario in linea di principio, ma ritengo indispensabile fissare un criterio: sarebbe sufficiente un'attestazione del responsabile del dipartimento, dell'ufficio del direttore centrale del personale. In caso contrario non siamo in grado di sapere quanti sono i soggetti interessati, a quanto ammonta il costo, eccetera.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo comunque sanare la situazione di questi soggetti, rimasti per troppo tempo in una sorta di limbo.

VETERE. Non è possibile discutere un argomento di cui non si conoscono i dati. Il difetto di questo provvedimento, come ho già detto nel corso della discussione generale, è proprio quello di non essere chiaro. Concordo nel dire che la materia dovrebbe essere oggetto di delegificazione; poichè però ciò non avviene, si tenta per varie ragioni di agganciare una serie di vagoncini al treno della contrattazione concernente il personale della Polizia di Stato. Quello di cui stiamo discutendo ora non ha però nulla a che vedere con quel personale.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. È vero che ci troviamo di fronte ad una situazione non sufficientemente chiara.

VETERE. Emergono perciò seri dubbi, soprattutto in riferimento ad altri soggetti che potrebbero vantare lo stesso titolo. La responsabilità del Governo deve essere piena e completa anche nel fornire chiarimenti.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella mia qualità di rappresentante del Ministero del tesoro debbo fare alcune precisazioni, anche perchè non vorrei che emergessero fatti nuovi rispetto a quelli di cui si era a conoscenza precedentemente.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Debbo rilevare che il mio emendamento tende a precisare il testo di un articolo già approvato. Non si tratta di un emendamento aggiuntivo, ma di un'opportuna precisazione all'articolo 5.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proprio per questo, nell'ambito della 5^a Commissione, non ho sollevato obiezioni sull'emendamento, anche perchè non mi sembrava che esso comportasse oneri finanziari. Però le precisazioni fornite testè dal relatore suscitano in me alcune perplessità. Il comma 1 dell'articolo 5 testualmente dispone: «Per le esigenze connesse all'attività degli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di Pubblica sicurezza, il personale già appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i predetti uffici e coloro che, da almeno un anno dalla stessa data, abbiano prestato a tempo pieno la loro opera nell'ambito del dipartimento della Pubblica sicurezza sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno». Quindi l'articolo 5 non fa alcun riferimento agli archivi di Stato e non comprendo perchè in questo momento si voglia introdurre tale riferimento. Tra l'altro attualmente vi è la garanzia che, ai fini economici, non vi sono ulteriori spese.

MURMURA. Anche presso il Dipartimento della Polizia di Stato determinate funzioni amministrative non sono assolte dagli impiegati della polizia, ma da personale civile dell'amministrazione.

In questo momento personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno starà appartenendo ad altri ministeri; altri non si sono voluti trasferire. Saranno stati dei giovani particolarmente procaci o degli anziani particolarmente capaci. È una situazione anomala.

VETERE. Signor Presidente, quando noi abbiamo affrontato questa discussione allo scopo di rendere più agevole il cammino del disegno di legge, inviammo da quest'aula un segnale di voler procedere. Approvammo il testo senza gli emendamenti perchè quello era il segnale che volevamo dare. Successivamente abbiamo fatto una cosa di più, abbiamo approvato il decreto-legge che è qualcosa di più di un segnale, è l'approvazione esatta del testo che era stato convenuto. Ci siamo riservati perciò di rimandare la discussione sugli emendamenti ad altra

occasione. Il relatore Postal intelligentemente disse che una parte degli emendamenti sarebbero stati ritirati perchè non pronti. Rimase un gruppo di emendamenti inviati alla Commissione bilancio. Superata la questione della copertura, resta pur sempre un'altra questione da risolvere e cioè che questi emendamenti hanno, indipendentemente dal problema di copertura, aspetti di merito da considerare concretamente per non compiere nessun atto che in qualche modo possa risultare non positivo per il restante personale del Ministero o per le conseguenze nei confronti di altro personale dello Stato. Allora io dico che su questi emendamenti abbiamo bisogno di un approfondimento, anche per evitare che la discussione proceda in modo disordinato. Dovremmo darci il tempo di esaminare la portata e le conseguenze delle modifiche ed integrazioni. Non potete chiedere all'opposizione di fare un esame approssimativo; il Governo ha la sua responsabilità, se l'assume del tutto. Diamo tempo al relatore Postal di avere un'informazione più precisa su ognuno degli emendamenti che restano al nostro esame.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. I colleghi hanno manifestato alcune perplessità in ordine agli emendamenti proposti dal relatore sull'articolo 5. Devo ricordare a me stesso e ai colleghi che l'articolo 5, nel testo in cui è stato formulato dal Governo, ha già avuto l'approvazione della Commissione in sede consultiva nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, così come è stato scritto e proposto al nostro esame. Oggi il relatore ci propone una specificazione che parla espressamente del personale già appartenente ai ruoli del servizio dell'archivio di Stato del Ministero dell'interno. È una specificazione che ha sollevato dubbi legittimi da parte dei colleghi Vetere e Murmura, che paventano la possibilità che si agganci al carro di questa legge una serie notevole di situazioni che dovremmo attentamente esaminare. Intanto vorrei osservare che proprio la specificazione che viene chiesta con l'emendamento presentato dal relatore individua e cataloga in modo esatto, senza dar luogo ad interpretazioni più o meno autentiche o a slabbramenti, la norma dell'articolo 5 che, così come è stato formulato, potrebbe dare adito a quei pericoli, a quelle riserve, a quelle preoccupazioni di cui si facevano carico i colleghi. La specificazione «ruolo del servizio dell'archivio di Stato e del Ministero dell'interno» può costituire il pericolo. Parte di questo personale era stato trasferito per legge dal Ministero dell'ambiente ad altri Ministeri; sono rimasti di fatto a prestare la loro opera a livello di Ministero dell'interno; se ne regolarizza la posizione. Si tratta di 20 persone ed è quindi una situazione che credo meriti accoglimento nella specificazione fatta dal relatore, proprio per evitare che una norma generica possa dare luogo ad interpretazioni di carattere diverso, o proprio per evitare il rischio e il pericolo, di cui si sono fatti carico anche il Presidente e il relatore, che questa norma, così come è stata scritta e approvata in sede consultiva dalla Commissione, possa dar luogo ad interpretazioni non corrette che nessuno di noi vuole.

In verità è necessario limitare il disposto dell'articolo 5 alla situazione concernente soltanto quelle 20 persone attualmente in servizio presso gli archivi di Stato del Ministero dell'interno, che avrebbero dovuto essere inserite in ruolo in modo definitivo.

MURMURA. La direzione generale degli archivi di Stato è comunque stata soppressa; è perciò necessario approfondire l'argomento, poichè altri soggetti potrebbero trovarsi in una situazione analoga.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con l'opportunità di approfondire maggiormente la materia.

VETERE. Abbiamo approvato senza discussione il testo predisposto dal Governo; infatti tutti gli emendamenti presentati non hanno carattere modificativo, bensì aggiuntivo. Quindi non abbiamo dato semplicemente un segnale, ma abbiamo fatto qualcosa di più per tentare di risolvere la situazione. Infatti già oggi la situazione è cambiata: il personale della Polizia di Stato può fare riferimento ad un decreto specifico.

Ritengo però che la valutazione degli emendamenti debba essere maggiormente approfondita.

La responsabilità appartiene interamente al Governo, il quale deve conoscere tutti gli elementi che compongono il vasto mosaico del rapporto di pubblico impiego e delle relative connessioni. Quindi è opportuno procedere ad un approfondimento degli emendamenti, anche perchè ad essi non sono sottesi esclusivamente problemi di natura finanziaria.

PRESIDENTE. In attesa di ottenere maggior chiarimenti, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA